CAMERA DEI DEPUTATI N. 4004

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VEZZALI, PALMIZIO, PISICCHIO, MINNUCCI, DONATI, MARGUERETTAZ, FITZGERALD NISSOLI, CAPELLI, MARCO DI STEFANO, DAMBRUOSO, GRASSI, NARDI, DE MENECH, BERNARDO, SANNICANDRO, OLIVERIO, PAOLA BOLDRINI, PELLEGRINO, VALIANTE, RABINO, LODOLINI, BINETTI, CATANIA, GALGANO, GIGLI, LIBRANDI, MATARRESE, MONCHIERO, SALVATORE PICCOLO, PAOLO ROSSI, SANTERINI, SOTTANELLI, TABACCI, VARGIU, VECCHIO, ZANIN

Riconoscimento di crediti formativi nell'ambito dei corsi di laurea in scienze motorie in favore degli atleti di alto livello

Presentata il 28 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo sport è da sempre parte integrante della cultura di una società, la caratterizza e la eleva, consentendone uno sviluppo responsabile. Lo sport permette, grazie ai suoi valori, il riconoscimento del merito e l'educazione al rispetto dell'avversario. Grazie alla disciplina forma il carattere. L'educazione motoria assume una parte fondamentale nell'educazione dell'individuo già all'interno della scuola.

Fin dai tempi più remoti gli uomini hanno sperimentato forme di congiungimento tra corpo e movimento come passatempo piacevole, ma lo sport è utile anche alla conoscenza di sé e del prossimo.

La tradizione sportiva italiana è antica, almeno quanto la sua storia. In quasi tutti gli sport, sia individuali che di squadra, l'Italia ha vantato e può vantare molti successi. Questi risultati sono comunque occasioni di orgoglio e di affermazione nazionale, momenti di celebrazione in cui è forte il senso di appartenenza a una comunità, in cui si esalta l'italianità.

A differenza di molte carriere, quella sportiva, soprattutto a livello agonistico, si consuma in pochi anni. Per questa ragione

molti atleti di alto livello, per la realizzazione dei loro obiettivi, hanno seguito un lungo percorso, fatto di allenamenti, formazione tecnica, preparazione fisica, ricerca dello stato di forma ottimale e delle migliori *performance*. Hanno acquisito abilità, competenze e conoscenze tali che l'insieme di queste esperienze costituisce un patrimonio di valore incommensurabile se messo a disposizione di altri.

Molti atleti alla fine della loro carriera agonistica, ancora giovanissimi, intraprendono un percorso formativo per dedicarsi alla carriera di allenatore (tecnico) sportivo. Ai fini di una più completa formazione, per l'acquisizione di conoscenze e di competenze tecnico-tattiche, supportate da conoscenze tecnico-scientifiche e metodologiche, questi talenti si iscrivono alle facoltà di scienze motorie. Purtroppo tali atenei, ad oggi, non consentono la valorizzazione di queste eccellenze.

Lo spirito della presente proposta di legge è, pertanto, quello di dare un valore all'attività svolta da questi atleti riconoscendo loro crediti formativi, da valutare in relazione alla loro esperienza sul campo, così da agevolare il loro percorso di studi all'interno delle facoltà di scienze motorie.

Chiaramente i crediti formativi non sono riconosciuti a tutti gli atleti che hanno praticato uno sport a livello agonistico, ma solo a quelli che negli ultimi cinque anni si sono piazzati nel primo 10 per cento del *ranking* nazionale di specialità e di categoria degli sport olimpici e di quelli che hanno ottenuto risultati assimilabili in competizioni come i campionati del mondo, anche se in specialità non olimpiche.

Medesimo percorso si intende garantire ai tecnici di terzo e di quarto livello delle federazioni sportive nazionali aderenti al Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi, riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale, in conformità alla normativa dell'Unione europea.

Il conseguimento dei titoli accademici associato all'esperienza sportiva maturata durante la carriera, ricca di conoscenze e abilità, permetterebbe di avere figure professionali altamente motivate e specializzate, anche nel *management* sportivo, capaci di creare nuove generazioni di atleti e di campioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di favorire la qualificazione professionale e di valorizzare le conoscenze tecnico-scientifiche degli atleti di alto livello, nell'ambito dei corsi di laurea in scienze motorie, le università possono riconoscere come crediti formativi universitari nelle materie a carattere pratico e nei tirocini, le prestazioni degli atleti che sono stati presenti, nei cinque anni precedenti l'iscrizione, nel primo 10 per cento della classifica nazionale di specialità e di categoria degli sport olimpici, purché in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche in favore degli atleti di alto livello che hanno ottenuto i medesimi risultati nei campionati del mondo, anche se in specialità non olimpiche, purché in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

ART. 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì in favore dei tecnici di terzo e di quarto livello delle federazioni sportive nazionali aderenti al Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi, riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale, in conformità alla normativa dell'Unione europea, purché in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

ART. 4.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17PDL0044160